

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 06/02/2020

FATTO

Con il ricorso la parte ricorrente ha affermato che:

- in data 12/07/2016 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento della 19^a rata sulle 120 complessive;
- l'intermediario, in sede di conteggio estintivo, ha provveduto a restituire la somma di € 2.818,74 *"a fronte di 'commissioni, quote assicurative e costi' per un ammontare globale di € 4.972,39 ad esclusione degli interessi dovuti sul finanziamento"*;
- in base a un criterio proporzionale (*"totale spese e commissioni e costi assicurativi /120 moltiplicate per le rate non scadute"*), avrebbe diritto alla restituzione della somma ulteriore di € 1.366,35;
- in data 26/11/2018 ha presentato reclamo all'intermediario.

Ha formulato le seguenti conclusioni:

- 1) condannare l'intermediario al pagamento in favore del ricorrente di € 1.366,35;
- 2) condannare l'intermediario al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie;
- 3) condannare l'intermediario al versamento degli oneri relativi alla procedura, pari ad € 20,00+€ 200,00;
- 4) in via subordinata verificare o disporre verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari



provvedimenti e disporre il risarcimento del danno in via equitativa.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- è subentrato all'intermediario con il quale era stato contratto originariamente il finanziamento a seguito di incorporazione;
- si avvale, nell'ambito della propria attività di concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento, di una rete di intermediari del credito per l'attività di promozione e collocamento;
- nel caso di specie è stato concesso un finanziamento per complessivi € 49.800,00 (c.d. montante lordo) da rimborsare in 120 rate mensili di € 415,00 ciascuna, con decorrenza dal 30/11/2016. L'importo totale del credito (c.d. saldo al richiedente) erogato ammontava a € 30.162,11;
- alla maturazione della 19^a quota, il finanziamento è stato estinto anticipatamente come da conteggio estintivo del 29/10/2018 riferito alla data del 31/05/2018 ed ammontante a zero. Nel detto conteggio sono stati riconosciuti in favore del cliente, oltre che l'abbuono degli interessi non maturati per le 101 rate residue, pari ad € 8.027,02, anche il rimborso di € 2.818,74 a titolo di commissioni di gestione.

Per quanto riguarda le richieste della cliente ha rilevato, in particolare, che:

- viene richiesto in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria, nonché il rimborso delle spese legali asseritamente sostenute per la presentazione del ricorso;
- non vengono esposti i motivi per i quali i criteri utilizzati per il conteggio estintivo sarebbero illegittimi. Viene, pertanto, domandato al collegio di effettuare un'attività di tipo consulenziale;
- il contratto distingue espressamente le voci di costo, indica la loro natura e, per quanto riguarda i c.d. costi *recurring* (o quote degli stessi), reca la descrizione delle prestazioni continuative correlate e indica i criteri di rimborso in caso di estinzione;
- le commissioni *recurring* sono state correttamente rimborsate sulla base dei legittimi criteri convenuti e riportati in contratto; mentre i costi *up front* non devono essere rimborsati.

Con le conclusioni l'intermediario di respingere il ricorso perché* totalmente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che nelle more del procedimento è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "*se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*”.

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:



- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘up front’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il*



consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

È in atti un conteggio estintivo del 29/10/2018 e relativo alla data del 31/05/2018. Dal suddetto conteggio risulta un rimborso a titolo generico di € 2.818,74.

Si rileva che il finanziamento è stato estinto ricorrendo alle somme corrisposte a titolo di TFR.

Il contratto prevede i seguenti costi secondari del credito:

C) commissioni di attivazione € 1.623,95

D) commissioni di gestione € 3.348,84

D) spese istrutt./notifica € 555,00

F) commissione rete esterna € 3.063,00.

Sul contratto risulta il timbro di un agente in attività finanziaria.

La convenuta ha altresì prodotto evidenza dei pagamenti eseguiti a titolo di provvigione dell’agente, allegando la relativa fattura emessa dalla società e documentazione sulla contabilità interna (cfr. all. 6 controdeduzioni).

Il contratto, per il caso di estinzione anticipata, prevede il rimborso secondo le seguenti modalità:

-costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata D) commissioni di gestione pro rata temporis-in proporzione al tempo residuo fra richiesta di estinzione e scadenza prevista del contratto, dividendo l’importo iniziale per il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.

-costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata



costi/commissioni di cui alle lettere C), E) ed F.

L'estinzione anticipata risulta specificamente regolata anche nell'art.11 delle condizioni generali di contratto.

L'intermediario ha sostenuto nelle controdeduzioni che nel conteggio estintivo le commissioni di gestione di cui alla lettera D) sarebbero state rimborsate in misura addirittura superiore a quanto dovuto (€ 2.818,74, anziché € 2.768,60, importo - quest'ultimo - ottenuto detraendo dal calcolo del *pro rata temporis* € 50,00 previsti dal contratto.

Sul punto il Collegio rileva che nel contratto, contrariamente a quanto dedotto dall'intermediario, in relazione alle commissioni di gestione non è prevista una detrazione di € 50,00 per le somme da rimborsare. La somma indicata nel conteggio estintivo finale sopra riportato (pari ad € 2.818,74) è pertanto quella corretta.

Nella sua domanda il cliente ha fatto riferimento, in modo generico, a "*commissioni, quote assicurative e costi*".

Peraltro, il Collegio ha verificato che l'importo (€ 4.972,39) a cui il cliente fa in concreto riferimento, come base del calcolo utilizzato per quantificare la richiesta di rimborso, risulta essere la somma (anche se con una differenza di € 0,4) di "*commissioni di attivazione*" e "*commissioni di gestione*". Pertanto, l'analisi sarà incentrata sulle seguenti voci di costo: "*Commissioni di attivazione (C)*"; "*Commissioni di gestione (D)*".

Le commissioni di cui sopra sono descritti specificamente nell'art. 8 del contratto.

Le "*Commissioni di attivazione*" (C) vengono indicate nel contratto come *up front* e tale qualificazione deve essere confermata alla luce della descrizione delle attività corrispondenti ("*a copertura dell'attività preliminari e di perfezionamento del prestito*"). Sul punto si precisa che nella descrizione della commissione, presente nel testo contrattuale, vi è un riferimento all'attività di "*archiviazione documenti*". In alcuni casi i Collegi territoriali, analizzando le clausole presenti in contratti predisposti da intermediari diversi dall'odierno resistente, hanno ritenuto che le commissioni di attivazione debbano essere considerate *recurring* laddove contengano la dicitura "*archiviazione documentazione per periodo previsto dalla legislazione*" (Coll. Bologna, n. 22274/2019).

Nel caso di specie, invece, si utilizza la formula "*archiviazione documenti*" chiaramente riferita alla sola fase preliminare del finanziamento, risultando così confermata la natura *up front* della commissione in questione.

Le "*Commissioni di gestione*" (D) sono qualificate come *recurring* ("*per l'attività di gestione del prestito lungo la sua durata*" -cfr. anche prospetto riportato nel contratto); sul punto, l'intermediario stesso ha applicato il criterio di restituzione del *pro rata temporis* (seppure decurtando, erroneamente, una spesa assicurativa fissa di € 50).

Non risultano rimborsi successivi all'estinzione del contratto.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 38.768,90	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	415,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	84,17%
Data di inizio del prestito	30/11/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	72,77%

rate pagate	19	rate residue	101	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione - C **				1.623,95	Upfront	72,77%	1.181,68		1.181,68
Commissioni di gestione - D				3.348,84	Recurring	84,17%	2.818,61	2.818,74	-0,13
Totale				4.972,79					1.181,55

Come esposto sopra, la commissione di attivazione deve essere qualificata *up front*.

Nella domanda, il cliente ha chiesto la restituzione di una somma totale pari a € 1.366,35, ottenuto applicando alla richiesta di rimborso delle due commissioni il criterio del *pro rata temporis*.

Con la domanda principale la ricorrente ha proposto, inoltre, una domanda di risarcimento del danno non meritevole di accoglimento, in quanto generica e priva di allegazioni a supporto.

La richiesta proposta in via subordinata è inammissibile, in quanto di natura consulenziale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.181,55.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA